

Approvato con delibera consiliare n. 52 del 14/06/1994

COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INIZIATIVA

DEI CONSIGLIERI COMUNALI

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INIZIATIVA
DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del diritto di iniziativa riconosciuto ai Consiglieri comunali dall'articolo 31 comma 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Ai sensi dello stesso articolo, i Consiglieri comunali hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

Art. 2 – Iniziativa delle proposte

Al Consigliere comunale è riconosciuto il diritto di formulare proposte da sottoporre alla deliberazione del Consiglio su ogni questione rimessa alla competenza del Consiglio stesso.

A tal fine il Sindaco, ricevuta la proposta, la trasmette al Segretario Comunale per l'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 53 comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'attestazione di cui all'articolo 55 comma 5 della medesima legge.

Esaurite le procedure istruttorie di cui al comma precedente, il Segretario rimette gli atti al Sindaco, il quale è tenuto ad inserire la proposta nell'ordine del giorno della prima seduta ordinaria utile.

In caso di esito istruttorio sfavorevole, il Sindaco ha facoltà di inserire ugualmente la proposta all'ordine del giorno del Consiglio; in ogni caso ne dà comunicazione al Consigliere proponente unitamente alla motivazione della decisione.

Art. 3 – Iniziativa delle convocazioni

I Consiglieri comunali, associati in numero non inferiore ad un quinto, possono chiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio proponendo altresì l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni da sottoporre alla deliberazione del Consiglio stesso.

Il Sindaco ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, previa acquisizione dei pareri contabile, tecnico e di legittimità di cui all'articolo 53 comma 1 della legge 142 e dell'attestazione sulla copertura finanziaria, ove la proposta comporti l'assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio.

Art. 4 – Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se si intende prendere o se si stiano per prendere

provvedimenti su determinate questioni, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.

Art. 5 – Formulazione e presentazione delle interrogazioni

L'interrogazione, che deve essere formulata in modo chiaro e conciso, può essere verbale o scritta e presentata anche nel corso della seduta in conseguenza alla discussione.

Un Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione scritta deve indicare se chiede risposta scritta od orale. In mancanza di indicazione si intende che l'interrogazione chiede risposta scritta.

L'interrogazione a risposta orale è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, nella quale il Sindaco e la Giunta provvedono a rispondere, salvo il diritto dell'interrogante di replicare succintamente e dichiararsi soddisfatto o meno.

È consentita anche la presentazione di interrogazioni in via orale, al principio di seduta. In questo caso, però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.

In ogni caso l'interrogazione deve essere contenuta entro dieci minuti. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute consiliari; ad esse deve essere data risposta entro trenta giorni dalla presentazione.

Art. 6 – Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta in modo chiaro e conciso al Sindaco e alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti o risolti determinati affari, od anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità che interessano direttamente od indirettamente il Comune.

Art. 7 – Presentazione delle interpellanze

Le interpellanze devono essere presentate normalmente per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

È consentita anche la presentazione di interpellanze in via orale al principio di seduta, o nel corso della seduta medesima come conseguenza della discussione. In questi casi, però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.

L'interpellante ha anche il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore competente.

Lo svolgimento deve essere contenuto entro dieci minuti e la replica entro cinque minuti.

Art. 8 – Risposta non soddisfacente

Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante, una mozione può essere presentata da qualsiasi altro Consigliere, e la mozione stessa sarà inserita all'ordine del giorno della seduta successiva.

L'interpellante ha diritto di richiedere la risposta scritta, che deve essergli data, salvo casi eccezionali, entro trenta giorni, con riserva, se richiesto, di successiva comunicazione al Consiglio, nella sua prossima adunanza, per l'eventuale discussione.

Le interpellanze con richiesta di risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute, col procedimento di cui al precedente comma.

Art. 9 – Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o meno formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta municipale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

Art. 10 – Presentazione delle mozioni

Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare questa deve avere luogo entro venti giorni quando la mozione sia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e contenga pure la domanda di convocazione del Consiglio.

Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di dieci minuti ed ha cinque minuti per la replica.

La mozione può essere presentata anche verbalmente nel corso della seduta, a conclusione delle discussioni.

Art.11 – Emendamenti

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali, a richiesta del proponente e con il consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti, può aver luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.

Art. 12 – Svolgimento delle interrogazioni

L'interrogazione viene letta al Consiglio comunale nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno.

Se l'interrogante non si trova presente all'adunanza questa si ha per ritirata a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.

Le interrogazioni relative ai fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Art. 13 – Repliche

Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore all'uopo incaricato non possono superare i dieci minuti e potranno dare luogo a repliche dell'interrogante per dichiarare se sia o meno

soddisfatto, e per quali motivi eventualmente non lo sia. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

Quando una stessa interrogazione sia sottoscritta da più consiglieri, il diritto di replica alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.

Art. 14 – Inammissibilità delle interrogazioni

Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni redatte in termini sconvenienti o relative ad argomenti non interessanti all'Amministrazione comunale.

Art. 15 – Svolgimento delle interpellanze

Dopo la lettura delle interpellanze da parte del Presidente, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non oltre dieci minuti.

Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore all'uopo incaricato non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di cinque minuti.

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto della sua interpellanza, deve convertirla in una mozione, che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

Art. 16 – Interpellanza sottoscritta da più consiglieri

Quando una stessa interpellanza sia sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.

Se l'interpellante non si trova presente all'adunanza questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio o la sua assenza sia giustificata.

Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Art. 17 – Inammissibilità delle interpellanze

Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interpellanze redatte in termini sconvenienti o relative ad argomenti non interessanti all'Amministrazione comunale.

Art. 18 – Svolgimento della discussione sulle mozioni

Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione, e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione.

Hanno inoltre diritto di intervenire nella discussione tutti i consiglieri che lo richiedono, ma nessuno può parlare più di cinque minuti.

Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, pure non superiore

a cinque minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

Art. 19 – Presentazione contestuale di interrogazioni

Quando su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interrogazioni, queste sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse, e gli interroganti sono iscritti a parlare subito dopo che i proponenti le mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello Statuto comunale.

Art. 21 – Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e distribuzione di congruo numero di copie del Regolamento ai cittadini.

Art. 22 – Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta nell'articolo 106 del T.U. 1934 nella misura prevista dall'articolo 113 della L. 689/81.

Art. 23 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.

Art. 1 – Oggetto.....	pag. 1
Art. 2 – Iniziativa delle proposte.....	pag. 1
Art. 3 – Iniziativa delle convocazioni.....	pag. 1
Art. 4 – Interrogazioni.....	pag. 1
Art. 5 – Formulazione e presentazione delle interrogazioni.....	pag. 2
Art. 6 – Interpellanze.....	pag. 2
Art. 7 – Presentazione delle interpellanze.....	pag. 2
Art. 8 – Risposta non soddisfacente.....	pag. 2
Art. 9 – Mozioni.....	pag. 3
Art. 10 – Presentazione delle mozioni.....	pag. 3
Art. 11 – Emendamenti.....	pag. 3
Art. 12 – Svolgimento delle interrogazioni.....	pag. 3
Art. 13 – Repliche.....	pag. 3
Art. 14 – Inammissibilità delle interrogazioni.....	pag. 4
Art. 15 – Svolgimento delle interpellanze.....	pag. 4
Art. 16- Interpellanza sottoscritta da più consiglieri.....	pag. 4
Art. 17 – Inammissibilità delle interpellanze.....	pag. 4
Art. 18 – Svolgimento della discussione sulle mozioni.....	pag. 4
Art. 19 – Presentazione contestuale di interrogazioni.....	pag. 5
Art. 20 – Rinvio.....	pag. 5
Art. 21 – Pubblicità.....	pag. 5
Art. 22 – Sanzioni.....	pag. 5
Art. 23 – Entrata in vigore.....	pag. 5